# SCHEMA DI CONTRATTO

**Per l’affidamento della Procedura di affidamento della** **fornitura ed installazione di serramenti ad elevate prestazioni energetiche presso il Teatro Romolo Valli - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, così come convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.**

# CUP D85C22000000005 – CIG ………

# TRA

1. la **Fondazione I Teatri di Reggio Emilia**, con sede a Reggio Emilia, Piazza Martiri del 7 luglio n. 7, C.F./P.IVA ………, in persona del ……….. [ ] (in seguito “**Fondazione**” o "**Stazione appaltante**")

# e

1. [ ], C.F. e P.IVA [ ], con sede legale in [ ], Via [ ], iscritta nel Registro delle Imprese di [ ] con il numero [ ], in persona del legale rappresentante, [ ], C.F. [ ], nato a [ ] il [ ], domiciliato per la carica presso la sede della società (in seguito “**Appaltatore**”)

# PREMESSO CHE:

1. Fondazione I Teatri ha partecipato all’avviso pubblico rep n. 1972 del 22 dicembre 2021, pubblicato dal Ministero della Cultura, per la presentazione di proposte d’intervento per la promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati (obiettivi 2 e 3), nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 – “Patrimonio culturale per la prossima generazione” – Investimento 1.3 “Migliorare l’efficienza energetica in cinema, teatri e musei”.
2. con decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 452 del 7 giugno 2022, è stata pubblicata la graduatoria di valutazione delle proposte pervenute, nella quale è rientrato in posizione utile il progetto predisposto da **Fondazione** in relazione al Teatro Valli con conseguente assegnazione di risorse per il progetto;
3. Fondazione ha sottoscritto con il Ministero l’atto d’obbligo con il quale **la stessa Fondazione** è divenuta “soggetto attuatore” del suddetto progetto, al quale è stato attribuito il seguente codice unico di progetto (“CUP”): D85C22000000005
4. con la sottoscrizione dell’atto d’obbligo **Fondazione** si è impegnata all’attuazione del progetto nei termini, con le modalità e nel pieno e puntuale rispetto delle norme e dei principi ivi previsti (in particolare i principi DNSH), impegni che **Fondazione** dovrà garantire anche con riferimento ai propri appaltatori, i quali saranno pertanto tenuti a rispettarli a loro volta, anche in termini di rendicontazione delle prestazioni svolte; con la sottoscrizione dell’atto d’obbligo la Fondazione si è altresì impegnata alla conclusione del progetto complessivo, comprensivo altresì delle forniture oggetto della presente procedura, entro il 30 settembre 2023;
5. nel progetto relativo al Teatro Valli sono altresì previste forniture di serramenti ad elevate prestazioni energetiche;
6. le forniture in questione saranno finanziate in parte con le risorse rinvenienti dal suddetto atto d’obbligo e in parte con risorse di **Fondazione**;
7. è stata pertanto esperita procedura per affidamento diretto con comparazione di offerte, ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020;
8. per la tipologia di fornitura del presente contratto non sono stati adottati specifici CAM ma alla fornitura si applicano le specifiche previste alla “scheda 2” della “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
9. con particolare riferimento al progetto relativo al Teatro Valli, conseguentemente alla sottoscrizione del relativo atto d’obbligo (”Atto d’Obbligo”), Fondazione ha predisposto e approvato il progetto esecutivo e il relativo cronoprogramma nel quale è prevista, oltre all’esecuzione dei lavori, anche la fornitura ed installazione di serramenti a ridotto consumi energetici;
10. la Stazione Appaltante ha svolto le dovute verifiche sul possesso dei requisiti necessari da parte dell'Appaltatore;
11. con provvedimento in data [\*], la Stazione appaltante ha approvato l’aggiudicazione a favore dell’Appaltatore [e disposto l’avvio d’urgenza della fornitura];
12. in data [\*], l’Appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del Contratto (Allegato \*);
13. La Stazione Appaltante ha nominato quale Responsabile del Procedimento [ \* ], quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto [ \* ].

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

# PREMESSE E ALLEGATI

* 1. Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto (in seguito “**Contratto**”).

# OGGETTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA

* 1. La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per la fornitura ed installazione a perfetta regola d’arte di serramenti a ridotto impatto energetico presso il Teatro Valli, in conformità con quanto previsto nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, nel presente Contratto e nell’Offerta, che si intendono qui integralmente riportati (la “**Fornitura**”).
  2. I materiali dovranno essere corredati di: marcatura CE, dichiarazioni di conformità UE e manuali di uso e manutenzione.
  3. Tutti i componenti rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/1369 e dei suoi atti delegati dovranno essere classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevata (A o B).
  4. L’installazione dovrà avvenire come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
  5. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare, del Capitolato Speciale e relativi allegati e dell’Offerta.
  6. Il termine di installazione della Fornitura è di **75 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto oppure, ove disposto, dall’avvio in via d’urgenza della Fornitura.

# DISCIPLINA DELL’APPALTO

* 1. L’affidamento della Fornitura è concesso all’Appaltatore subordinatamente alla piena e incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, nel presente Contratto, nell’Offerta presentata dall’Appaltatore, i quali tutti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, sono considerati parte integrante del medesimo e l’Appaltatore dichiara di conoscerli e accettarli in ogni loro parte, senza riserva o eccezione alcuna.
  2. Trattandosi di un contratto finanziato in parte con fondi dall’UE nel “Next Generation EU” con le risorse assegnate dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 – “Patrimonio culturale per la prossima generazione” – Investimento 1.3 “Migliorare l’efficienza energetica in cinema, teatri e musei”, in quanto soggetto attuatore del progetto, Fondazione si è impegnata a rispettare e far rispettare, anche ai propri appaltatori:
     1. le condizioni e i termini previsti dall’avviso pubblico rep. n. 1972 del 22 dicembre 2021, dal decreto di assegnazione delle risorse del Segretario Generale n. 452 del 7 giugno 2022 e

s.m.i. e dall’Atto d’Obbligo, raggiungendo le milestones e i target prefissati;

* + 1. la normativa eurounitaria e nazionale applicabile con particolare riferimento al Reg. UE 2021/241, con particolare riferimento ai principi di addizionalità del sostegno dell’UE, di sana gestione finanziaria, l’assenza del doppio finanziamento, e dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;
    2. gli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” (“DNSH”) di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C e 58/01;
    3. i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale ed europea, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali e di parità di genere;
    4. i meccanismi di monitoraggio e rendicontazione finanziari, fisici e procedurali, comprovando il conseguimento degli obiettivi del progetto quantificati in base agli stessi indicati adottati per milestones e target dell’investimento e assicurarne mensilmente l’inserimento nel sistema informativo Re.Gi.s, in ogni caso dando applicazione alle Linee Guida e alla manualistica operativa resa nota dagli enti competenti in tema di monitoraggio e rendicontazione degli investimenti PNRR.

Con particolare riferimento al principio “DNSH”, Fondazione si è impegnata a escludere e far escludere ai propri appaltatori le attività (i) connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle; (ii) connesse ad emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; (iii) connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; (iv) in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all’ambiente. Inoltre, Fondazione è obbligata a trasmettere i documenti comprovanti il rispetto del DNSH per le parti attinenti a progetto finanziato e comunque nel rispetto dei contenuti della Guida Operativa DNSH di cui alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 20 dicembre 2021, n. 32 e successive modifiche e integrazioni.

Conseguentemente, l’affidamento della Fornitura è concesso all’Appaltatore subordinatamente all’accettazione e alla piena e incondizionata osservanza di quanto precede.

* 1. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:
     1. Contratto;
     2. Disciplinare;
     3. Capitolato Speciale e relativi allegati;
     4. Offerta e relativi allegati;
     5. Altri documenti richiamati, ancorché non allegati al presente Contratto.
  2. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l’Appalto è soggetto all’osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di forniture di cui al D.Lgs. 50/2016 nonché alle norme in materia di PNRR sia europee, sia nazionali.

# CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

* 1. Il corrispettivo dell'Appalto è pari a Euro [\*] oltre IVA e oneri previdenziali come per legge, derivante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore nell’Offerta pari al [\*] % dell’importo posto a base della consultazione ed è comprensivo di tutti gli oneri e le spese, diretti e indiretti, nessuno escluso, connessi e derivanti dall’esecuzione del Contratto (il “**Corrispettivo**”).

Il Corrispettivo è a corpo e quindi è fisso e invariabile per tutta la durata del Contratto e si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti dall’esecuzione della fornitura.

Il Corrispettivo è in parte finanziato dall’UE nel “Next Generation EU” con le risorse assegnate dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e Cultura – componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 – “patrimonio culturale per la prossima generazione” – Investimento 1.3 “migliorare l’efficienza energetica in cinema, teatri e musei”.

# CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO

* 1. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore conferma e accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell’Offerta in ordine alle condizioni dell’appalto, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale e relativi allegati, dal presente Contratto.
  2. A questo riguardo si intendono integralmente riportate tutte le condizioni di fornitura previste negli atti della procedura.
  3. Durante l’esecuzione della Fornitura, pertanto, l’Appaltatore non potrà eccepire fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dai predetti documenti.

# OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE

* 1. Si richiama quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati nonché dal Disciplinare.

L’Appaltatore si impegna altresì:

* + 1. eseguire con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie per il corretto svolgimento della Fornitura, comprese quelle connesse al trasposto dei materiali, nel rispetto del presente Contratto e della normativa applicabile;
    2. assumere integralmente i costi di imprevisti e le difficoltà riscontrate nell’esecuzione della Fornitura;
    3. eseguire la Fornitura nel pieno e puntuale rispetto delle Schede tecniche dei prodotti presentate in sede di Offerta;
    4. assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. A questo fine l'Appaltatore è tenuto comunicare a Fondazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’affidamento PNRR entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In pendenza di tali comunicazioni, il pagamento del Corrispettivo resterà sospeso, senza che ciò possa legittimare la sospensione della fornitura o il diritto dell'Appaltatore al pagamento di alcun indennizzo;
    5. ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e pattizie vigenti in materia di lavoro, assicurazione, assistenza, previdenza e retribuzione dei lavoratori, nei confronti dei propri dipendenti, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, intendendosi indenne e manlevata la Fondazione da ogni responsabilità al riguardo;
    6. osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela della sicurezza e della salute, ivi compreso il D.Lgs. 81/2008;
    7. comunicare ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della medesima;
    8. trasmettere a Fondazione la documentazione attestante l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio;
    9. a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l’esecuzione del Contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali la Fornitura sarà eseguita;
    10. ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento della Fornitura;
    11. ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
    12. a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell’esecuzione del Contratto;
    13. a osservare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico, contributivo e normativo, le assicurazioni sociali, la tutela e l’assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurandosi di adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette alla fornitura e dei terzi;
    14. ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
    15. a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell’esecuzione del Contratto;
    16. [SE SI TRATTA DI UN APPALTATORE CHE HA TRA 15 E 50 DIPENDENTI] ai sensi dell’art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021, a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
    17. [SE SI TRATTA DI UN APPALTATORE CHE HA TRA 15 E 50 DIPENDENTI e con

51 O Più DIPENDENTI] ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis del D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021, a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla Stazione Appaltante la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,](https://dejure.it/%23/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2119940&idUnitaDoc=6536845&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa) e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;

* + 1. ai sensi dell’art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021, nell’ipotesi in cui per l’esecuzione della specifica commessa si renda necessario l’impiego di nuovo personale, ad assumerne nel rispetto delle quote indicata nella citata norma di legge. In tale ultimo caso l’Appaltatore si impegna in maniera vincolante ad assumere sia personale under 36 in quota pari al 30% delle nuove assunzioni, sia personale femminile in quota pari al 30% delle nuove assunzioni;
    2. a ottemperare a ogni richiesta informativa e tecnico-operativa che Fondazione dovesse rivolgergli in forza degli impegni di monitoraggio e rendicontazione assunti da Fondazione con l’Atto d’Obbligo nel corso dell’esecuzione del Contratto, impegnandosi quindi a fornire le risposte, i documenti e gli elaborati a Fondazione entro il termine dallo stesso indicato nella richiesta
    3. a conservare la documentazione relativa alle attività svolte e ai costi sostenuti durante l’affidamento;
    4. a fornire una relazione mensile sull’andamento della Fornitura al fine di consentire a Fondazione il monitoraggio delle attività, nonché dettagliando tutte le spese sostenute nel mese di riferimento, la causa, l’adeguatezza e le modalità di pagamento delle stesse;
    5. a trasmettere unitamente alla fornitura dei materiali una descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni imposte dal principio DNSH;
    6. a rispettare i principi trasversali indicati all’art. 3.2 del Contratto, garantendo che lo svolgimento della Fornitura avvenga nel rispetto delle attività escluse specificamente indicate all’art. 3.2, anche fornendo il contribuito programmato all’indicatore comune ed eventualmente il contributo ai tagging ambientali e digitale PNRR richiamate dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all’Intervento/Misura di riferimento.
  1. L’Appaltatore espressamente riconosce, dichiara e assume l’obbligo, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici relativi avendoli attentamente valutati nel Preventivo e nel Corrispettivo:
     1. di avere tenuto conto nella valutazione e determinazione del Corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’esecuzione dell’appalto;
     2. di avere adeguata esperienza nell’esecuzione di contratti analoghi, per tipologia e valore, a quelli oggetto di appalto e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico- professionale necessari allo svolgimento delle prestazioni;
     3. di avere la disponibilità dei mezzi e risorse umane necessari per procedere all’esecuzione della Fornitura.
  2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del Contratto, resteranno a esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il Corrispettivo pattuito.
  3. L’Appaltatore è responsabile per:
* i danni derivanti dalla cattiva, insufficiente o comunque erronea esecuzione della Fornitura;
* ogni danno che possa derivare alla Stazione appaltante e ai terzi in relazione all’espletamento della Fornitura e a cause connesse all’esecuzione del Contratto.
  1. Ferma restando la comminazione delle penali previste dal Contratto, l’Appaltatore è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a eseguire nuovamente la Fornitura in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali, previa specifica segnalazione da parte della Stazione Appaltante.

# TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

* 1. L’Appaltatore deve osservare e fare osservare a eventuali subappaltatori le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela della sicurezza e della salute, e, in particolare, il documento di valutazione dei rischi e i piani della sicurezza, nonché le norme in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori, intendendosi manlevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
  2. Tutte le prestazioni previste nel Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene. L’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e ai dipendenti di eventuali subappaltatori, presenti sui luoghi nei quali si esegue la Fornitura, anche in relazione alle loro caratteristiche e alle corrispondenti destinazioni d’uso, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti ritenuti opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. L’Appaltatore si impegna per sé e per eventuali subappaltatori, in particolare, a rispettare tutti gli obblighi e le misure di tutela previsti dagli articoli 15, 71, 73, 77, 80, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008 e ad osservare tutte le direttive e le prescrizioni fornite dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che avrà il compito di svolgere le funzioni previste dal D.Lgs. 81/2008.
  3. Tutti gli oneri relativi alla sicurezza sono a carico dell’Appaltatore e sono compresi nel Corrispettivo.
  4. L’Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e pattizie vigenti in materia di lavoro e previdenza nei confronti dei propri dipendenti, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
  5. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i propri dipendenti, ad applicare a questi ultimi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data della stipulazione del Contratto – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in relazione alla qualifica professionale impiegata e alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro. L’Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al personale impiegato nell’esecuzione della Fornitura.
  6. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del

Contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere alla regolarizzazione entro 15 giorni. Decorso tale termine, la Stazione appaltante procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in forza del Contratto.

* 1. Il personale utilizzato dall’Appaltatore per l’esecuzione del Contratto dovrà essere sempre adeguato, per numero e per qualificazione professionale, alle esigenze della Stazione appaltante.
  2. Ai fini di consentire alla Stazione appaltante gli accertamenti relativi all’assolvimento da parte dell’Appaltatore di tutti gli obblighi su di esso gravanti relativamente alla corresponsione dei dovuti trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali riguardanti i dipendenti impiegati nell’esecuzione del Contratto a cui è subordinato il pagamento degli importi pattuiti in ragione delle prestazioni oggetto del Contratto, l’Appaltatore si impegna a consegnare:
     1. un prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
        1. i nominativi dei lavoratori, propri e di eventuali subappaltatori, impegnati nell’esecuzione del Contratto con le relative qualifiche, inquadramento e CCNL di categoria applicato;
        2. l’ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore e
        3. l’indicazione dell’aliquota contributiva applicata ed i relativi importi contributivi versati;
     2. i modelli F24 e le relative ricevute di avvenuto addebito, attestanti il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi nonché delle ritenute fiscali relative ai lavoratori impiegati nell’esecuzione del Contratto.
  3. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui al presente paragrafo, la Stazione appaltante, previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo, fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore della regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all’Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sanando le irregolarità rilevate. Nel caso in cui l’Appaltatore non si conformi alla suddetta normativa, la Stazione appaltante avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
  4. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, qualora il DURC acquisito dalla Stazione appaltante segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, la Stazione appaltante tratterrà dal pagamento del Corrispettivo l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
  5. È inoltre facoltà della Stazione appaltante valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
  6. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall’Appaltatore nonché da parte dell’INAIL, dell’INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest’ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.
  7. In caso di infortunio o di incidente ovvero di accertamento da parte dell'Appaltatore di situazioni di pericolo, quest'ultima, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare Fondazione per verificare le cause che li hanno determinati.
  8. Ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008, tutto il personale dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
  9. Tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore previsti nel presente Articolo sono integralmente riferiti anche a eventuali subappaltatori. Pertanto, l'Appaltatore sarà ritenuto diretto responsabile di ogni violazione a detti obblighi da parte di eventuali subappaltatori.

# PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

* 1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante corrisponderà all'Appaltatore un'anticipazione pari al 20% del Corrispettivo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il programma della Fornitura. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della Fornitura, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. L’Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della Fornitura non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
  2. Il pagamento del Corrispettivo avverrà nel termine di 30 giorni dalla regolare presentazione della fattura secondo il seguente criterio:
     1. 90% dell’importo contrattuale, detratto dall’eventuale anticipazione, all’avvenuto collaudo/ verifica di conformità con esito positivo;
     2. saldo del 10% è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.
  3. Prima del pagamento della fattura, l’Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante la documentazione comprovante il regolare adempimento degli obblighi retributivi (inclusi quelli relativi al trattamento di fine rapporto), contributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa applicabile nei confronti dei propri lavoratori. Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall’Appaltatore non risultasse idonea, la Stazione Appaltante non procederà al pagamento fino alla regolarizzazione della stessa.
  4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
  5. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante tratterrà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’ultima verifica di conformità della Fornitura, previo rilascio del DURC.
  6. Allo stesso modo, il pagamento della fattura non avverrà prima dell'acquisizione di idoneo DURC in corso di validità comprovante la regolarità contributiva dell'Appaltatore al momento del pagamento del Corrispettivo. Le fatture potranno essere validamente emesse solo a seguito della verifica di conformità da parte della Stazione appaltante attestante la regolare esecuzione delle prestazioni.
  7. Come previsto dalla Circolare MEF RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, Fondazione si riserva altresì di sospendere il pagamento del Corrispettivo qualora emergesse che l’Appaltatore non sta rispettando o non abbia rispettato il principio del DNSH nei termini specificati dal presente Contratto.
  8. In ogni caso, il ritardato pagamento del Corrispettivo non legittimerà l'Appaltatore a sospendere l'esecuzione della Fornitura.
  9. In caso di subappalto, la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente ai subappaltatori gli importi relativi alle prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
     1. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
     2. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
     3. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
  10. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia antimafia"). A tal fine, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del Corrispettivo esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato” alla commessa PNRR le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN [ ].
  11. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  12. I termini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente paragrafo che precede, senza che tale sospensione possa legittimare l’Appaltatore alla sospensione delle prestazioni o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, la Stazione Appaltante non eseguirà alcun pagamento all’Appaltatore.

# REVISIONE PREZZI

* 1. Visti i tempi di ultimazione della fornitura e posa, è esclusa la revisione prezzi.

# CESSIONE DEL CORRISPETTIVO

* 1. La cessione del Corrispettivo, successiva alla stipulazione del Contratto, è subordinata all'autorizzazione di Fondazione e, in tal caso, nei limiti e con le modalità previste all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
  2. Nel caso in cui la cessione sia autorizzata, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.
  3. In ogni caso, l’atto di cessione dovrà prevedere la facoltà di Fondazione di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

# RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

* 1. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore assume la piena responsabilità dell’esecuzione della Fornitura e del rispetto di tutti i principi e di tutte le norme poste a fondamento dell’affidamento.
  2. È a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero e manleva della Stazione Appaltante e dei suoi rappresentanti, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose, nonché per qualsiasi danno che possa essere arrecato alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del Contratto.
  3. È a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero e manleva della Stazione Appaltante e dei suoi rappresentanti, per il danno conseguente all’eventuale perdita del finanziamento PNRR posto a fondamento del presente contratto per fatto allo stesso direttamente o indirettamente riconducibile.
  4. In considerazione del completo esonero della Stazione Appaltante e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale azione o giudizio, di qualsiasi genere, eventualmente proposto nei riguardi della Stazione Appaltante e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente la Stazione Appaltante.

# POLIZZE ASSICURATIVE

* 1. L’Appaltatore, entro sottoscrizione del Contratto, ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con massimale pari ad almeno Euro 500.000 (Allegato 3).
  2. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura delle suddette polizze non potranno essere fatti valere nei confronti della Stazione Appaltante, per cui l’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a risarcire interamente i danni.
  3. Resta inteso e concordato fra le Parti che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalla polizza assicurativa resteranno comunque a esclusivo carico dell'Appaltatore.

# RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

* 1. La Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in ogni momento e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Appaltatore dalle spese sostenute, dalle Forniture eseguite e dai mancati guadagni per un importo pari al 10% del valore della Fornitura ancora da eseguire e fino alla concorrenza di quattro/quinti del Corrispettivo, con rinuncia espressa dell’Appaltatore al risarcimento del maggior danno.
  2. La Stazione Appaltante può inoltre recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e di pubblica necessità. In questo caso, l’Appaltatore sarà tenuto indenne dalle sole spese sostenute e dalla Fornitura eseguite al momento dell’esercizio del recesso.

# DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

* 1. L’Appaltatore non potrà cedere in tutto o in parte il presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.

# RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

* 1. Ai sensi dell’art. 1456 c.c., la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto tramite l’invio di una comunicazione scritta mediante raccomandata a/r anticipata via fax o p.e.c. nei seguenti casi:
     1. frode o grave negligenza;
     2. accertata esecuzione in subappalto non autorizzata dalla Stazione Appaltante;
     3. accertamento (anche in corso di esecuzione del Contratto) del difetto dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di quelli di ordine speciale;
     4. cessione parziale o totale del presente Contratto;
     5. liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali e ogni altro caso di cessazione dell’attività dell’Appaltatore;
     6. mancato inizio effettivo della Fornitura, trascorsi 30 giorni dall’avvio del Contratto e di rallentamento degli stessi senza giustificato motivo;
     7. in caso di ingiustificata sospensione sostanziale della Fornitura;
     8. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, nonché violazione delle previsioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori previste dal presente Contratto e dal D.Lgs. 81/2008;
     9. applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, disposta con provvedimento definitivo ovvero condanna disposta con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
     10. difformità dei prodotti forniti rispetto alle specifiche tecniche minime indicate nel capitolato Speciale e relativi allegati e alle schede tecniche dei prodotti presentate dall’Appaltatore;
     11. in tutti i casi previsti dalla normativa europea e italiana in tema di finanziamento PNRR e atti correlati.
  2. Ferme restando le suddette ipotesi di risoluzione espressa, in ogni altro caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore alle obbligazioni assunte con il Contratto, la Stazione appaltante inviterà l’Appaltatore a porre rimedio all’irregolarità rilevata e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, avrà facoltà di risolvere il Contratto, oltre al risarcimento del danno e escussione della garanzia con ogni ulteriore conseguenza di legge.
  3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente Articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Stazione appaltante abbia ritenuto di non avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
  4. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento della Fornitura regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto e la Stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.
  5. Il Contratto sarà inoltre risolto nelle ipotesi e con le modalità dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016.

# CAUZIONE DEFINITIVA

* 1. A garanzia del corretto adempimento delle prestazioni e delle obbligazioni, nessuna esclusa, assunte con il presente Contratto, l'Appaltatore consegna contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, la fidejussione nr. rilasciata da – Agenzia di per l'importo di Euro

, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato \*).

* 1. La cauzione definitiva sarà restituita all'Appaltatore entro 60 (sessanta giorni) dall'ultimo certificato di verifica di conformità redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto a seguito della scadenza del Contratto stesso.

# PENALI

* 1. In deroga all'[articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016,](https://dejure.it/%23/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4977851&idUnitaDoc=32678090&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa) ai sensi dell’art. 50, comma 4 del

D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale.

* 1. Parimenti, ai sensi dell’art. 47, comma 6 del medesimo D.L. 77/2021, Fondazione si riserva di applicare una penale pari a min 200,00 e max 400,00 Euro, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni dello stesso e comunque nel rispetto del limite indicato dall’art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021, citato al comma precedente, in caso di violazione dell’art. 47, commi 3, 3 bis e 4 del D.L. 77/2021.
  2. In caso di omesso o inesatto adempimento di prestazioni inerenti l’esecuzione della Fornitura, la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari all’1 % del Corrispettivo da trattenersi direttamente dalle somme spettanti all’Appaltatore in forza del presente Contratto e comunque nel rispetto del limite indicato dall’art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021, citato al primo comma.
  3. In ogni caso, l’applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante a pretendere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
  4. Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del DL n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, Fondazione riconoscerà, qualora l'ultimazione della fornitura avvenga in anticipo rispetto al termine finale contrattuale previsto ed a seguito dell’approvazione del certificato di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo 0,6 ‰ dell'importo netto contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, e comunque nel limite, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

# MODIFICHE E VARIANTI

* 1. La Stazione appaltante può apportare modifiche al Contratto nei casi e con le modalità previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ma, in tal caso, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione scritta di Fondazione.

In particolare, qualsiasi variazione della Fornitura prevista dal progetto che ha ottenuto il finanziamento dovrà essere preventivamente chiesta a Fondazione che verificherà l’ammissibilità/legittimità a termini della normativa eurounitaria e nazionale di riferimento, non ché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni: (i) la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura del Progetto o dell’intervento; (ii) le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica; (iii) in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso; (iv) l’intervento interessato dalla modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutai ai fini dell’ammissione al finanziamento. Fondazione si riserva comunque la facoltà di non riconoscere ovvero non approvare spese relative a variazioni del progetto o di singoli interventi non autorizzate.

Fondazione si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al Progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, previa consultazione con Fondazione.

* 1. Fermo restando quanto precede, Fondazione può apportare modifiche al Contratto nei seguenti casi:
     1. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile Unico del Procedimento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
     2. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o altri enti proposti alla tutela di interessi rilevanti;
     3. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso dell’esecuzione del Contratto.

La Stazione Appaltante può altresì ordinare forniture supplementari, resisi necessarie in corso d'opera e non incluse nel presente appalto, qualora la variazione del contraente sia impraticabile per motivi economici o tecnici, ovvero comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi a carico di Fondazione.

Le variazioni ordinate dalla Stazione Appaltante nei predetti casi non devono alterare la natura del contratto e non possono comportare un aumento del prezzo superiore al 50% del valore iniziale dell'appalto. In caso di più modifiche successive, tale ultima limitazione si applica al valore di ciascuna variante.

* 1. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni oggetto del Contratto che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto e a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali. Le varianti di cui al presente paragrafo sono approvate dal Responsabile Unico del Procedimento.
  2. L’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal Contratto. Il corrispettivo delle variazioni sarà approvato dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento. Per la determinazione del corrispettivo relativo alle varianti gli eventuali nuovi prezzi relativi alle forniture effettuate per l’esecuzione delle varianti sono determinati mediante l'utilizzo dell'Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione Piemonte vigente al momento della stipulazione del Contratto a cui sarà applicato il ribasso indicato dall’Appaltatore nell’Offerta.
  3. Le varianti di cui al precedente paragrafo sono approvate dal Responsabile Unico del Procedimento.
  4. In ogni caso, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che queste non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto.
  5. L’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal Contratto. Il corrispettivo delle variazioni sarà approvato dalla Stazione appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento prima di essere ammesso alla contabilità. Per la determinazione del corrispettivo relativo alle varianti, i nuovi prezzi relativi alle prestazioni effettuate per l’esecuzione delle varianti sono soggetti al ribasso indicato dall’Appaltatore nell’Offerta.
  6. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile Unico del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per la Fornitura medesima.

# SUBAPPALTO

* 1. Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

# SPESE CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI GENERALI

* 1. Sono a carico dell’Appaltatore le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al Contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sulla Stazione Appaltante.
  2. Tutte le spese connesse all’esecuzione della Fornitura sono a carico dell’Appaltatore.

# ELEZIONE DI DOMICILIO

* 1. Ai fini del presente Contratto le parti eleggono domicilio:

La Stazione Appaltante presso la propria sede in Reggio Emilia, Piazza Martiri del 7 Luglio n. 7. Tel. [\*], fax [\*], posta elettronica certificata [\*].

L’Appaltatore presso

* 1. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della medesima.

# FORO COMPETENTE

* 1. Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Contratto le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Reggio Emilia.

# ALLEGATI

1. Cauzione definitiva
2. Schede tecniche materiali, etichette energetiche o dichiarazione di non applicabilità dell’etichettatura
3. Polizze assicurative
4. DUVRI

Letto, confermato e sottoscritto. Reggio Emilia, [ ]

La Stazione Appaltante

L’Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di approvare esplicitamente le clausole di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22 del Contratto.

L’Appaltatore